

OGGETTO

CERTIFICAZIONE UNICA 2021 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2020

AGGIORNAMENTO

22 FEBBRAIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COMMI 6ter, 6quater, 6quinqes D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 25 – 25 BIS – 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.1.2015 n. 4790; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016, ART. 1, COMMA 949 LETT. E) L. 28.12.2015 n. 208 (LEGGE STABILITÀ 2016), ART. 933 comma 1 DELLA L. 27.12.2017 n. 205- PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2020

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 16/2020 - CERTIFICAZIONI UNICA 2020 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2019

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2021 n. 13088, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2021" (CU 2021), relativi all'anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2021) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- ▶ trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2021);
- ▶ utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2021, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla "Certificazione Unica 2021".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA
2/13

AMBITO APPLICATIVO DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2021”

I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 16 marzo 2021, il modello ordinario della Certificazione Unica 2021.

In particolare, la “Certificazione Unica 2021” riguarda:

- ⇒ i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- ⇒ i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2020;
- ⇒ le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-*bis* del DPR 600/73;
- ⇒ le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- ⇒ i corrispettivi erogati dal condominio nel 2020 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-*ter* del DPR 600/73;
- ⇒ i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- ⇒ alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2020;
- ⇒ le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- ⇒ l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- ⇒ l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- ⇒ le relative ritenute operate;
- ⇒ le detrazioni d’imposta effettuate;
- ⇒ i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- ⇒ i dati assicurativi INAIL.

Si precisa che la Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Le Certificazioni Uniche 2021 riguardano le somme corrisposte nel 2020, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece,

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA
3/13

determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d'imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

COMPENSI EROGATI AI "CONTRIBUENTI MINIMI" E AI "CONTRIBUENTI FORFETTARI"

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020:

- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).

Analogamente, la Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020:

- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai "contribuenti forfettari" (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 1 co. 67 della L. 190/2014).

REDDITI EROGATI DAI "CONTRIBUENTI FORFETTARI" EX L. 190/2014

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall'1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Pertanto, solo in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2020, i "contribuenti forfettari" devono quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

Tuttavia, si fa presente che per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2). Se tali ritenute rientrano nell'ambito applicativo della Certificazione Unica, il "contribuente forfettario" deve quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

TRASMISSIONE TELEMATICA C.U. 2021

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti nel 2020.

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello "ordinario" che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione "semplificata" da consegnare al contribuente-sostituito.

Nello specifico, sono tenuti all'invio della Certificazione Unica coloro che nel 2020:

- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, anche se nei confronti di soggetti che aderiscono al "regime forfettario" ovvero al "regime dei minimi" per i quali non si operano ritenute alla fonte;
- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 21, comma 15, Legge 449/1997 e art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto somme a seguito di procedure di esproprio ai sensi dell'art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, funzioni notarili e per la cessazione di attività sportiva ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett d), e), f) del D.P.R. n. 917/1986;
- ▶ hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'Inail;
- ▶ redditi per locazioni brevi per durata non superiore a 30 giorni.

Le istruzioni relative alla C.U. 2021 segnalano che laddove siano stati erogati redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale, tali somme andranno indicate unicamente nel quadro SY del modello 770/2021.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni:

- ▶ degli utili corrisposti ai soci di società di capitali/proventi equiparati (ad esempio, compensi associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
- ▶ dei redditi erogati dall'INPS agli eredi residenti all'estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
- ▶ dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- ▶ dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Tanto premesso, si sottolinea che il modello "ordinario" di Certificazione Unica 2021 è costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);

- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2021 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Inoltre si evidenzia che il quadro CT non va presentato nelle seguenti ipotesi:

- a) Se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo;
- b) Se la Certificazione Unica è trasmessa per annullare e/o sostituire una precedente;
- c) Dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza (es. Sede Entratel, Intermediario ecc.).

C.U. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2020 ha erogato compensi riferiti a:

- redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. Devono essere indicati nella Certificazione Unica, **ancorché non assoggettati a ritenuta**, i compensi erogati ai soggetti che nel 2019 hanno adottato il regime forfetario / dei minimi;
- redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA

6/13

- redditi derivanti da locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (novità introdotta dall'art. 4 DL. 50/2017 convertito con modificazioni con la L. 96/2017)

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Il modello Certificazione Unica si compone delle seguenti Sezioni:

1. TIPOLOGIA REDDITUALE
2. DATI FISCALI
3. DATI PREVIDENZIALI
4. FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
5. REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
6. CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE
7. SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
8. SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

La sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" va compilata nel caso in cui il "Rappresentante firmatario della dichiarazione" sia un curatore fallimentare/commissario liquidatore.

La sezione "Redditi erogati da soggetti terzi" va compilata dal soggetto subentrante in caso di operazioni straordinarie

- che comportino l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto;
- qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

La sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto.

Nella Sezione "Somme erogate a seguito di pignoramento verso terzi" il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97.

La Sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio" va utilizzata per indicare le somme:

- riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche/infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68, o ad interventi di edilizia residenziale pubblica/economica/popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA
7/13

- corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.

TIPOLOGIA REDDITUALE

L'obbligo di certificazione riguarda i redditi corrisposti nel corso dell'anno 2020, rilevando il principio di cassa.

I codici che identificano la tipologia di reddito erogato sono stati suddivisi in due tabelle, la prima riguardante redditi che possono essere dichiarati con il modello 730/2021, la seconda riguardante redditi che possono essere dichiarati esclusivamente tramite il Modello REDDITI 2021:

Codice	Tipologie reddituali da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2021 PF
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F	Identità corrisposti a giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell'autore / inventore).
L1	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
M	Prestazioni di lavoro autonomo non abituale.
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere.
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
O	Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda coloro che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
O1	Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA
8/13

	iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
V1	Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio).

Codice	Tipologie reddituali da indicare <u>esclusivamente</u> nel mod. REDDITI 2021 PF
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.
H	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa.
I	Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.
J	Compensi corrisposti a raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all'art. 15, comma 2, Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004.
Q	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.
R	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.
S	Provvigioni corrisposte a commissionario.
T	Provvigioni corrisposte a mediatore.
U	Provvigioni corrisposte a procacciatore d'affari.
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.
V2	Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
W	Corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto per i quali è operata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.
X	Canoni corrisposti nel 2004 da società / enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere ex art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato UE in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.
Y	Canoni corrisposti dall'1.1 al 26.7.2005 dalle società di cui al suddetto codice "X" per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA
9/13

	143/2005.
ZO	Titolo diverso dai precedenti.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

- sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni per esporre distintamente:

- la propria situazione di sostituto d'imposta;
- la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la Certificazione Unica.

Nella Certificazione Unica, vanno indicate inoltre le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta d'acconto come ad esempio le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti (art. 15 del DPR 633/72) indicate nel punto 7 della CU e tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello.

Inoltre si specifica che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU. Infatti, questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello. Diversamente per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all'ammontare lordo corrisposto al professionista.

In relazione ai DATI FISCALI da indicare all'interno della Comunicazione Unica 2021, riferita al periodo d'imposta 2020, si rileva che sono stati implementati i codici da indicare all'interno del punto 6 del prospetto, denominato "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", in relazione alle somme da indicare nel successivo punto 7 denominato "Altre somme non soggette a ritenuta".

In particolare, a fronte dei precedenti otto codici, l'Agenzia delle entrate ha previsto l'introduzione di ulteriori due codici, quali:

- codice 12, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all'articolo 1 L. 190/2014;
- codice 13, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, in base a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020.

Va da sé che il codice 7, denominato "Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta", non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. "contribuenti forfetari", da indicare con il

codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi").

Invece, rimane invariato il riferimento delle somme indicate con il codice 8, quali erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all'interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo.

Inoltre, trovano indicazione con il codice 13 i compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno del territorio dello Stato;
- non hanno percepito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro.

Tali compensi, infatti, come previsto dall'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell'opzione citata erano tenuti al rilascio di un'apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:

- i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;
- si impegnavano a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non subite in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Si ricorda, infine, che tutti i valori da riportare nella C.U. 2021 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Come anticipato, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021 deve avvenire entro il 16.3.2021.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è stato infatti differito a regime dal 7 al 16 marzo.

Resta ferma la possibilità di differire l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

- 📄 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che dal 2021 devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile (invece del 15 aprile);
- 📄 entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 2.11.2021 (termine per la presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

- ☞ i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfettari" (ex L. 190/2014);
- ☞ le provvigioni;
- ☞ i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- ☞ i redditi esenti.

Quanto alle modalità di trasmissione, il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2021:

- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. "impegno cumulativo" all'invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell'art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98, inserito dall'art. 4-ter del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. È data, inoltre, facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT:

- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

CONSEGNA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2021" AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2021 entro il 16.3.2021.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche è stato infatti anticipato a regime dal 31 al 16 marzo, venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che i sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2021 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA

12/13

REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, a seguito delle novità introdotte con il D.lgs. 158/2015 e della Legge di stabilità 2016, che ne ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

TIPO DI VIOLAZIONE	DAL 01.01.2016
Omessa/Tardiva/Errata Presentazione Certificazione Unica	• € 100,00 per ogni CU senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del D.lgs. 472/97, con un Massimo di € 50.000 per sostituto d'imposta.
	• € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dalla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque non abbia presentato la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (CU/mod.770) se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000, mentre è stata innalzata la soglia di punibilità ad € 150.000 per l'omesso versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione con la reclusione da 6 mesi e 2 anni.

CORREZIONE ENTRO 5 GIORNI

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2021 (5 giorni dal 16.3.2021).

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2021 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

- scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche 2021, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2021, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario,

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2021

PAGINA

13/13

contenente le sole certificazioni rettifiche, entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato – nonostante ciò non sia previsto a livello normativo – che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2021).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di febbraio 2021 è stato già formulato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI